

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1963

Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione

ONOREVOLI SENATORI. — Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti inizialmente con bandi delle Autorità alleate di occupazione a far tempo dal 1943, in epoche successive hanno trovato assestamento con particolari provvedimenti legislativi che hanno meglio delineato le funzioni e determinato il relativo organico. Con i provvedimenti legislativi 19 marzo 1955, n. 520 e 22 luglio 1961, n. 628, gli Uffici del lavoro sono entrati a far parte organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti, con il provvedimento n. 520 del 1955 il personale di detti Uffici è stato inquadrato in ruolo ordinario, mentre gli Uffici stessi sono stati indicati come uno dei due organi periferici del Ministero del lavoro con l'attribuzione di compiti vasti e complessi che, in notevole parte, erano già stati egregiamente svolti sin dalla loro costituzione, tanto da meritare larghi ed autorevoli apprezzamenti. Chi non ricorda, infatti, l'azione diuturna, tenace e sempre tempestiva svolta da tali Uffici, soprattutto nel periodo che va dal 1945 al 1950, quando vaste zone d'Italia erano percorse da tumulti e agitazioni di masse di lavoratori protese verso il con-

seguimento di più giuste ed adeguate condizioni contrattuali? E quanto senso di responsabilità, di equilibrio, ponderatezza ed encomiabile spirito di sacrificio hanno dimostrato i dipendenti degli stessi Uffici per la equilibrata ed efficace applicazione delle norme sull'imponibile in agricoltura, soprattutto nell'Italia meridionale!

Un tale efficace e duro collaudo non poteva non suscitare considerazione da parte degli organi legislativi e di governo che evidenziarono ancor più la utilità sociale degli Uffici del lavoro con la legge 22 luglio 1961, n. 628, che prevede un'ulteriore potenziamento e consolidamento della loro organizzazione periferica in forma capillare. Ed, infatti, in forza del citato provvedimento n. 628, gli Uffici del lavoro svolgono le numerose, complesse e delicate funzioni attraverso Uffici provinciali — aventi sede in ogni capoluogo di provincia —, sezioni zonali, comunali e frazionali. Oltre tale organizzazione su scala provinciale la stessa legge 628 prevede in ciascun capoluogo di regione un ufficio regionale con compiti di vigilanza, coordinamento e propulsione nei confronti degli Uffici provinciali della circoscrizione. Tale

complessa e vasta organizzazione comporta inevitabilmente singolari esigenze, spesso derivanti dai particolari ambienti nei quali gli Uffici operano e che postulano altrettante particolari soluzioni e provvedimenti che non trovano, come non hanno potuto sin qui trovare, adeguata soluzione dall'attuale organizzazione centrale, esclusivamente in ordine alle necessità di personale, alla sua mobilità, ai bisogni dei singoli soggetti, alle occorrenze di beni strumentali e alla dinamicità organizzativa, funzioni tutte queste espletate in atto da una Direzione generale degli Affari generali e del Personale per i tre ruoli del Ministero del lavoro.

Allo scopo di adeguare le funzioni attualmente svolte dalla citata Direzione generale alle varie, mutevoli e particolari esigenze che la complessa e vasta organizzazione degli Uffici del lavoro e della massima occupazione (si pensi che oltre gli Uffici regionali e provinciali esistono attualmente oltre 8000 sezioni comunali e frazionali del lavoro in tutto il territorio nazionale con complessivi 13.000 impiegati circa) manifesta, ho ritenuto indispensabile ed urgente presentare l'allegato disegno di legge. Esso prevede agli

articoli 1 e 2 la istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Ispettorato centrale del lavoro per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione e l'attribuzione al medesimo dei compiti attualmente svolti dalla Direzione generale degli Affari generali e del personale. Con l'articolo 3 si propone la istituzione nella tabella C, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, di un posto di Ispettore Generale Capo centrale del lavoro e se ne fissano le modalità di nomina in relazione all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Con lo stesso articolo si indica il modo con il quale si intende fare fronte alla spesa derivante dall'applicazione della legge.

L'approvazione del presente disegno di legge costituisce per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione un agile strumento inteso a perseguire, con sempre maggiore aderenza alla mutevole realtà sociale, il migliore conseguimento dei compiti di istituto, rivolti a realizzare un'efficace assistenza dei lavoratori per l'armonico e pacifico svolgimento della vita nella comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale l'Ispettorato centrale per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 2.

All'Ispettorato centrale per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono attribuiti i compiti che a norma dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628 erano assegnati alla Direzione generale degli Affari generali e del personale.

Resta attribuito alle altre Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le materie di rispettiva

competenza, il compito di impartire le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 3.

All'Ispettorato centrale per gli Uffici del lavoro e della massima occupazione è proposto un Ispettore generale Capo. Per la nomina alla qualifica di Ispettore generale Capo si applica l'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella tabella C allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è istituito un posto per la qualifica di Ispettore generale capo, con coefficiente di stipendio 900 ed i posti della qualifica iniziale della carriera direttiva vengono ridotti da n. 542 a n. 539.